

**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA****SECONDA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3953/2021** promossa da:

Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/02/2022,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Rilevato che nella predisposizione del progetto di riparto fallimentare l'art. 111 l. fall. detta l'ordine di distribuzione delle somme, precisando che gli importi ricavati dalla liquidazione dell'attivo devono essere erogati in via preliminare ai crediti prededucibili e poi agli altri creditori nel rispetto delle cause di prelazione;

Ritenuto che l'esclusione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni gravati da pegno o ipoteca rispetto alle somme con cui soddisfare i creditori prededucibili (dall'art. 111 bis co. 2 l. fall.) debba ritenersi derogata dalla disposizione della disposizione dell'art. 111 ter l. fall.

Osservato in particolare che ai sensi del menzionato articolo, il Curatore deve distinguere tra massa liquida attiva immobiliare, costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione di beni immobili, frutti e pertinenze e massa liquida attiva mobiliare avente ad oggetto tutte le altre entrate;

Rilevato inoltre che dalla lettura del comma 3 dell'art. 111 ter si ricava che anche dalle somme ottenute con il realizzo dei beni oggetto di ipoteca, pegno o privilegio speciale, è necessario dedurre le spese di procedura specifiche inerenti a tali beni, nonché una quota proporzionale di quelle generali, prima di procedere con il pagamento del creditore garantito;

Attesa la peculiarità della questione sottesa alla decisione del presente reclamo, che è oggetto di interpretazioni non univoche della giurisprudenza, le spese di lite vanno compensate;

**P.T.M.**

Dispone che il Curatore, previa distinzione delle masse immobiliare e mobiliare, proceda a depositare il progetto di riparto parziale nel rispetto delle indicazioni di cui in premessa in punto di proporzionale partecipazione del creditore ipotecario alle spese generali di procedura, ove rientrano per definizione anche crediti prededucibili dei professionisti, oggetto di destinazione di somme con il progetto di riparto reclamato.

Dichiara interamente le spese di lite.

Si comunichi.

Ancona, 9 febbraio 2022

Il Giudice  
dott.ssa Maria Letizia Mantovani